

COMUNE DI RAPAGNANO
PROVINCIA DI FERMO

Piazza Siccone, 3 - Tel. 0734 510404 - fax 0734 510879
Posta Elettronica Certificata: comune.rapagnano@pec.it

REGOLAMENTO
PER LE
RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO
APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA
ED EXTRA-TRIBUTARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. ³³ del ⁰²⁻⁰⁷⁻²⁰¹⁸

Indice

Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Requisiti e criteri per la concessione di rateizzazioni.....	3
Art. 3 - Modalità di rateizzazione	4
Art. 4 - Domanda di concessione.....	5
Art. 5 - Attività istruttoria.....	6
Art. 6 - Provvedimento di concessione o diniego.....	6
Art. 7 - Interessi	6
Art. 8 - Controlli	7
Art. 9 - Tutela dei dati personali	7
Art. 10 - Disposizioni finali.....	7

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione in via eccezionale di rateizzazioni di pagamento, con provvedimento del funzionario responsabile della relativa entrata, applicabili ai debiti per imposte e tributi Comunali nonché ai debiti di natura extra tributaria:

- siano essi derivanti, per i tributi locali, da avvisi bonari, di accertamento o atti di irrogazione di sanzioni nonché avvisi di pagamento, anche se recepiti in successivi atti di natura coattiva;
- siano essi derivanti, per le entrate extra tributarie, da avvisi bonari, da ordinanze-ingiunzioni o da diffide a adempiere, anche se recepite in successivi atti di natura coattiva;
- siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- il cui pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata o in più rate.

2. Il Regolamento fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

3. Possono essere oggetto di rateizzazione tutti i tributi comunali ed i debiti di natura extra tributaria contratti con l'Ente, quali, ad esempio contributi per servizi, rette di frequenza, tariffe utilizzo scuolabus, buoni pasto mense scolastiche, o altri debiti a qualsiasi titolo dovuti ed esigibili dall'Ente Comunale.

4. Nel caso di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, per le quali non è ancora stata emessa ingiunzione di pagamento, è possibile procedere alla rateazione solo quando è stato completato l'iter della sanzione ed il verbale costituisce titolo esecutivo.

Art. 2 - Requisiti e criteri per la concessione di rateizzazioni

1. I provvedimenti di rateazione sono subordinati alla adeguata dimostrazione di una situazione di obiettiva difficoltà economica, che impedisca il pagamento in base alle scadenze ordinariamente stabilite dall'ente. Tale situazione può essere identificata in una delle seguenti fattispecie:

- a) **persone fisiche**, ove il richiedente presenti idonea documentazione che attesti il valore dell'indicatore della propria situazione economica (ISEE) che non dovrà essere superiore ad euro 18'000,00;
- b) **impresa, persona giuridica o soggetto esercente lavoro autonomo**, ove venga comprovato un grave stato di difficoltà finanziaria o di carenza di liquidità da valutare sulla base di idonea documentazione comprovante lo stato di crisi, da sottoporre al revisore dei conti del Comune di Rapagnano.

2. Per i debiti di cui all'articolo 1, possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente, rateizzazioni dei pagamenti solo nei casi di inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni, superabile mediante pagamento dell'intero debito residuo entro 15 giorni dalla presentazione della domanda;
3. Nel caso in cui emergessero più posizioni insolute (per categoria di entrata e/o per annualità), la richiesta di rateizzazione può essere accolta solo dopo che siano state integrate nell'importo oggetto di dilazione tutte le partite pregresse insolute.

Art. 3 - Modalità di rateizzazione

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate determinato dall'entità della somma da rateizzare richiesta dal contribuente, in base alla seguente tabella:
 - fino a € 100,00 nessuna dilazione;
 - da € 100,01 a € 550,00 fino ad un massimo di 3 rate mensili
 - da € 550,01 a € 800,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili
 - da € 800,01 a € 1.500,00 fino ad un massimo di 8 rate mensili
 - da € 1.500,01 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 10 rate mensili
 - da € 3.000,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 14 rate mensili
 - da € 5.000,01 a € 11.000,00 fino ad un massimo di 20 rate mensili
 - da € 11.000,01 a € 15.500,00 fino ad un massimo di 25 rate mensili
 - da € 15.500,01 a € 21.500,00 fino ad un massimo di 30 rate mensili
 - oltre € 21.500,00 fino ad un massimo di 40 rate mensili.
2. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.
3. Le somme rateizzabili si riferiscono all'importo complessivo del debito comprensivo degli oneri accessori, eventualmente necessari per il recupero delle somme non versate (ad es. spese di notifica, ulteriori interessi maturati durante il periodo di dilazione).
4. È ammessa la rateizzazione contemporanea del pagamento di più debiti, purché tutti attinenti alla medesima tipologia di entrata; in tal caso il numero massimo delle rate ammissibili si determina in riferimento alla somma degli importi totali di tutti i provvedimenti di cui si chiede la rateizzazione contemporanea.
5. Nel caso in cui i debiti siano relativi a entrate di natura diversa, il contribuente dovrà presentare distinte domande di rateizzazione.
6. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad euro 21.500,00 (ventunomilacinquecento) l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia solvibilità, la presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria che copra l'importo totale delle somme dovute comprensive di interessi per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata, valida per il

periodo di ammortamento. In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento deve essere assunta dalla Giunta comunale, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni dell'accoglimento dell'istanza avanzata dal debitore.

7. In casi eccezionali, valutati dall'Ufficio competente, la possibilità di accordare rateizzazioni per durate maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo è rimessa alla Giunta comunale, che con apposito provvedimento giustifica le ragioni della maggiore dilazione di pagamento accordata al debitore.

8. La rateizzazione avviene secondo un piano di ammortamento a rate costanti mensili con scadenza all'ultimo giorno di ogni mese. In caso di mancato pagamento di 2 (due) rate, anche non consecutive, alle previste scadenze, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione, con maggiorazione delle spese di riscossione.

9. Qualora la dilazione riguardi un termine ordinario di pagamento (es. saldo IMU), non viene meno l'inadempimento alle scadenze previste dalla legge che comporterà l'applicazione della relativa sanzione per il tardivo pagamento.

10. La dilazione concessa dovrà rispettare le regole stabilite dalla legge, relativamente alla decadenza della riscossione, onde evitare di compromettere la legittimità della pretesa creditoria.

Art. 4 - Domanda di concessione

1. Il contribuente che intende avvalersi della possibilità di rateizzazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda. La domanda, predisposta su carta libera, deve contenere:

- l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario o extra tributario;
- la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito;

2. Alla stessa dovrà essere allegata ogni documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, idonea a consentire la verifica da parte dell'Ente.

3. Se l'importo di cui viene chiesta la rateizzazione è superiore ad € 21.500,00 (ventunomilacinquecento) alla domanda deve essere allegata idonea garanzia di cui all'art. 3 comma 5 del presente Regolamento.

Art. 5 - Attività istruttoria

1. Ogni domanda di rateizzazione sarà sottoposta ad esame complessivo della situazione del debitore. L'istruttoria viene compiuta dal funzionario responsabile dell'entrata.
2. Nel corso dell'istruttoria il funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
Egli può richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.
3. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della rateizzazione del debito.

Art. 6 - Provvedimento di concessione o diniego

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Funzionario responsabile dell'entrata adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. La domanda, qualora riferita al pagamento di debiti riferiti ad atti differenti, purché tutti attinenti alla medesima entrata, potrà essere accolta anche solo parzialmente.
2. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.
3. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate nonché l'ammontare degli interessi e delle spese dovute.
4. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento o con posta certificata (pec). Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal funzionario responsabile al concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza.

Art. 7 - Interessi

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato devono essere applicati gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta oltre al rimborso delle spese (es. spese di notifica e spese legali eventualmente sostenute per l'avvio delle procedure esecutive).

2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (avviso bonario, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente al versamento dell'ultima rata dovuta.

Art. 8 - Controlli

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli allegati, di opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art.71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.

2. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 9 - Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ai sensi del GDPR n.679/2016.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione e sarà visionabile in qualsiasi momento presso l'Ufficio Tributi e sul sito internet di questo Comune.

2. Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme Comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.